



**COMUNE DI ORISTANO**  
COMUNI DE ARISTANIS

**REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE DEI DEHORS**

## **Indice**

Articolo 1 - Definizioni .....	3
Articolo 2 - Analisi, Oggetto e Finalità .....	3
Articolo 3 - Individuazione e suddivisione ambiti territoriali .....	4
Articolo 4 - Elementi costitutivi dei dehors .....	4
Articolo 5 - Tipologie .....	7
Articolo 6 - Criteri di occupazione .....	8
Articolo 7 - Dimensioni .....	11
Articolo 8 - Limitazioni.....	11
Articolo 9 - Attività e orari.....	12
Articolo 10 - Pubblicità .....	12
Articolo 11 - Obblighi.....	12
Articolo 12 - Danni arrecati a terzi.....	13
Articolo 13 - Lavori pubblici .....	13
Articolo 14 - Titolo di autorizzazione .....	14
Articolo 16 - Rinnovo dell'autorizzazione .....	15
Articolo 17 - Sospensione dell'autorizzazione.....	16
Articolo 18 - Revoca dell'autorizzazione .....	16
Articolo 19 - Sanzioni .....	17
Articolo 20 - Norma transitoria .....	17
Articolo 21 – Entrata in vigore.....	17
ALLEGATI TECNICI .....	18

## Articolo 1 - Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come dehors di cui all'allegato tecnico Fig. 1.
2. Per «**suolo pubblico**» si intende ogni area appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio o le aree private visibili dalla pubblica via.
3. Per «**dehors**» si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
4. Per «**esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande**» si intendono gli esercizi aperti al pubblico individuati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, articolo 1, e dalla legge regionale 18 maggio 2006, n°5, articolo 20, ai quali si applicano le disposizioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n° 223, articolo 3, comma 1.
5. Per «**attività artigianali**» si intendono le attività, definite dalla legge 8 agosto 1985, n° 443 (Legge quadro per l'artigianato), che producono generi alimentari, quali pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie e simili, ma sono escluse dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## Articolo 2 - Analisi, Oggetto e Finalità

1. Il regolamento contiene indicazioni e prescrizioni, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo. In particolare sono individuati:
  - definizioni e disposizioni generali;
  - regolamentazione tecnica;
  - suddivisione della città in Ambiti Omogenei;
  - diversificazione tipologica e le rispettive modalità di intervento;
  - i materiali ed i dettagli di arredo;
  - le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
  - l'elenco degli elaborati grafico-descrittivi da presentare per l'ottenimento dei titoli autorizzativi.
2. Col presente regolamento si vuole disciplinare l'occupazione di suolo pubblico mediante strutture stagionali o permanenti con finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.

### **Articolo 3 - Individuazione e suddivisione ambiti territoriali**

1. Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali:
  - a. **ambito storico**: identificato dal perimetro del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) vigente, oltre alla via Mazzini, alla via Tirso (primo tratto fino a via Sardegna), via Figoli (primo tratto, fino alla via Verdi), via Diego Contini, via Riccio (primo tratto, fino alla Piazza Cova), come individuato nell'allegato tecnico Fig. 2° - 2b e 3;
  - b. **ambito turistico**: individuato nella borgata marina di Torregrande, come individuato nell'allegato tecnico Fig. 3;
  - c. **ambito di completamento**, aree del centro urbano e delle frazioni non contemplate negli ambiti precedenti, come individuato nell'allegato tecnico Fig. 3;

### **Articolo 4 - Elementi costitutivi dei dehors**

1. Gli elementi costitutivi dei dehors sono classificati come di seguito indicati e meglio descritti nell'allegato tecnico Fig. 4, 5, 6 e 7;
  - di perimetrazione (fioriere, parapetto e struttura);
  - di copertura (ombrelloni e frangisole);
  - di livellamento (pedane);
  - di arredo (tavoli, sedie, etc.)
  - di completamento (corpo scaldante, etc);
2. Sono elementi di perimetrazione quei manufatti atti a delimitare gli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: fioriere, parapetti e struttura intelaiata. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.

#### **A. FIORIERE:**

- Devono avere forma parallelepipedica, in materiali naturali, terracotta e legno, o metallici e plastici, con finitura opaca.
- Vanno posizionate ravvicinate tra loro, o alternate ai parapetti.
- Non devono costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
- Vanno adornate con piante o essenze floreali del tipo sempreverdi (essenze consigliate: alloro, pitosforo, viburno, aucuba, ilex, acquifolium, Ionicere), e mantenute a regola d'arte. Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, piante urticanti o tossiche.
- Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze secche, infestate da parassiti, devono essere immediatamente sostituite.

#### **B. PARAPETTI:**

- Devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, devono avere montanti a sezione contenuta.
- Saranno caratterizzati da telai modulari composti da singoli elementi leggeri, in metallo o legno scuri.

- L'altezza massima non deve essere superiore a metri 1,50.
- Possono essere impiegati singolarmente o unitamente alle fioriere.
- Nelle strutture intelaiate i materiali dei parapetti devono essere i medesimi della struttura. Ogni elemento sarà valutato attentamente in base alla documentazione presentata.
- In ambito 1\_storico devono rispettare le colorazioni della struttura intelaiata.

### **C. STRUTTURA INTELAIATA:**

- La struttura, in metallo o legno, deve rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto, garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti.
- Deve essere contraddistinta da elementi modulari intelaiati, composti da una copertura frangisole sorretta da quattro montanti poggiati al suolo, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. dimensioni del modulo base: metri 2,50x2,50 con altezza massima all'estradosso di metri 3,00;
  - b. sezioni massime consentite per gli elementi strutturali: cm 10x10;
  - c. materiale: metallo o in legno;
  - d. (eventuali) chiusure laterali e sull'estradosso della copertura con materiali leggeri e trasparenti, quali tende a rullo retraibili;
  - e. eventuali perimetrazioni su tutti e quattro i lati con fioriere e/o parapetti;
  - f. forma geometrica semplice e regolare;
  - g. non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;
  - h. le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione;
  - i. colorazione, legno scuro, noce, castagno, mogano ecc. ecc.

3. Sono elementi di copertura quei manufatti destinati all'ombreggio degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: ombrelloni e frangisole. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.

### **A. OMBRELLONI:**

- Del tipo a palo centrale o a supporto laterale, possono avere proiezione quadrata o rettangolare, disposti in serie o singolarmente.
- La proiezione al suolo degli ombrelloni non può superare i limiti dell'area data in concessione, devono essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2,30 dal suolo.

- Il telaio di supporto deve essere in legno o in metallo, il tessuto di copertura in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di materiali sintetici.
- Deve essere richiudibile nelle ore di chiusura dell'esercizio e in caso di vento.
- I colori del tessuto di copertura, in ambito 1\_storico, dovranno essere obbligatoriamente il bianco, bianco ghiaccio, panna, avorio ecc. ecc.

#### **B. FRANGISOLE:**

- Sistema di ombreggio delle strutture intelaiate, i frangisole/brise-soleil devono essere caratterizzati dalla disposizione parallela di listelli in metallo o legno scuri, sorretti da quattro montanti verticali.
- La struttura può essere supportata da tende a rullo trasparenti disposte nell'estradosso e/o ai lati della struttura.
- I colori della struttura e dei frangisole devono essere di tonalità scura (es. grigio piombo, acciaio corten, ecc) .

4. Sono elementi di livellamento quei manufatti destinati ad uniformare il piano di calpestio ed eliminare eventuali gradini o dislivelli degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: pedane. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.

#### **A. PEDANE FACILMENTE AMOVIBILI:**

- È consentito l'impiego di pedane facilmente amovibili e appoggiate al suolo solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. pendenza del suolo superiore al 6%;
  - b. presenza di dislivelli (esempio marciapiede);
- Le pedane devono rispettare le condizioni che seguono:
  - a. essere realizzate con materiale ligneo e struttura modulare facilmente smontabile;
  - b. ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche: lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area concessa;
  - c. non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti;
  - d. non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione;
  - e. eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura e spese del concessionario;

5. Sono elementi di arredo quei manufatti da collocarsi all'interno degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobili di servizio meglio descritti

nelle allegate schede tecniche. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.

- Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono.
  - Caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, inseriti sulla base di valutazioni ergonomiche all'interno del manufatto e correttamente rappresentati nel progetto.
  - Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.
6. Sono elementi di completamento le apparecchiature da collocarsi all'interno degli spazi dati in concessione e sono rappresentati da: apparecchiature illuminanti e riscaldanti meglio descritti nelle allegate schede tecniche. Non possono superare il limite dell'area data in concessione.
- Dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti ed essere integrate all'interno del volume complessivo del manufatto.
  - L'indicazione della collocazione dei corpi impianto dovrà essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto o nell'ambito della richiesta di successive modifiche.
  - Le apparecchiature e l'installazione delle stesse dovranno essere certificate secondo le specifiche normative vigenti in materia.
7. Tutte le opere sopra elencate non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

### **Articolo 5 - Tipologie**

1. I dehors si possono classificare in funzione al rapporto con la struttura esistente:
- **di contatto**, quando la struttura è completamente a contatto, non per forza vincolata, con quella esistente, come descritto nell'allegato tecnico Fig. 8;
  - **di passaggio**, quando struttura esistente e dehor sono separati da una fascia di rispetto per il transito dei pedoni di mt. 1,40, come descritto nell'allegato tecnico Fig. 9.
2. In funzione del tempo:
- **temporanea**, quando la struttura rimane installata per un periodo di tempo complessivo non superiore a 365 giorni;
  - **permanente**, quando la struttura rimane installata per un periodo complessivo superiore a 365 giorni e, comunque, non superiore a sei anni.
3. In funzione della perimetrazione:

A. **Aperto**, struttura esterna, come da allegato tecnico Fig. 10, 11, 12, 13 e 14, attrezzata con:

- sedie e tavolini;
- con o senza pedana;
- senza delimitazioni eccetto l'uso di fioriere su due lati;
- con elemento di copertura di tipo leggero e facilmente amovibile (ombrellone);

B. **Parzialmente chiuso**, struttura, come descritto nell'allegato tecnico Fig. 10, 15 e 16, delimitata su due o tre lati con:

- sedie e tavolini;
- con o senza pedana;
- delimitazione con altezza massima di mt. 1,50;
- elemento di copertura.

C. **Chiuso**, struttura, come descritto nell'allegato tecnico Fig. 10, 17 e 18, delimitata su tre o più lati con:

- sedie e tavolini;
- con o senza pedana;
- delimitazioni di altezza pari a quella massima concessa di cui all'art 6 del presente regolamento;
- elemento di copertura.

#### **Articolo 6 - Criteri di occupazione**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, e con eventuali strutture di copertura.
2. Tenuto conto della specificità della situazione dei marciapiedi cittadini, che in molti casi presentano aiuole e presenza di alberi sul margine esterno del marciapiede (lato strada), può essere autorizzata l'occupazione della porzione di marciapiede opposta al fabbricato, ossia sul lato strada secondo la definizione di dehors di passaggio di cui all'art. 5.
3. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati come indicato nell'art. 28 del Regolamento di attuazione del C.d.S. Tale distanza di rispetto non dovrà mai essere inferiore ai mt. 5, come da allegato tecnico Fig. 19 e 20.
4. Nelle vie dell'ambito 1\_storico nel caso in cui sia impedita la libera visuale e non si possa quindi ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni (art. 18, comma 2, C.d.s., ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche

della strada (che non consentano il rispetto della distanza minima di mt. 5) e del suo flusso veicolare, è ammessa l'occupazione (in deroga, su relazione del Comando di Polizia Locale indicante che la posizione del dehors non interferisce con la circolazione stradale in sicurezza) degli spazi prospicienti l'esercizio.

5. Nell'ambito \_1 storico, è consentita l'installazione di dehors permanenti, del tipo chiuso o parzialmente chiuso solo ed esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria di cui all'allegato tecnico Fig. 2.
6. Nell'ambito\_2 turistico e specificatamente nel Lungomare di Torre Grande, non è consentito il rilascio di nuove concessioni a titolo permanente fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione. Successivamente si provvederà ad integrare il presente regolamento.
7. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi, da parte delle installazioni previste dal presente regolamento, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1,40.
8. Nel caso in cui il marciapiedi risulti di dimensioni inferiore a mt. 1.40, deve essere lasciato libero l'intero marciapiedi e il dehors potrà essere collocato a filo dello stesso ove previsto dal presente regolamento. In assenza del marciapiedi, potrà essere rilasciata autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico a condizione che venga lasciata libera una fascia di rispetto per il transito pedonale non inferiore a mt. 1,40.
9. I dehors non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini , griglie, caditoie, idranti , quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso, previo nulla-osta da parte degli uffici competenti, ma non è mai consentita la copertura con pedana delle griglie per il deflusso delle acque meteoriche.
10. Ove non sia possibile realizzare il dehors occupando la parte destinata a piazza o marciapiedi, l'installazione dei dehors può essere consentita anche mediante occupazione della sede stradale, limitatamente alla parte destinata alla sosta, sempre nel rigoroso rispetto delle norme del C.d.s.
11. L'area dei dehors non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno mt. 5.
12. I dehors dovranno essere posizionati distanziati almeno:
  - mt. 1,00, dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili;
  - mt. 2,00, dagli attraversamenti pedonali;
  - mt. 5,00 , misurati a raggio, dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti;
  - mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto, fatta eccezione per altri dehors.

13. In presenza di monumenti o edifici di particolare importanza deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica.
14. I dehors dovranno essere posizionati distanziati almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno mt. 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l'apparato radicale sia già circoscritto nei marciapiedi, con apposita bordatura.
15. L'ingombro del dehors sulla sede stradale deve essere tale da lasciare libera una corsia carrabile non inferiore a mt. 3 nelle strade a senso unico di marcia, ovvero non inferiore a mt. 5,60 nelle strade a doppio senso di marcia.
16. Per altezza del dehors coperto si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors con l'estradosso della struttura di copertura del dehors stesso. In ogni caso l'altezza massima non può essere superiore a mt. 3,40, mentre quella minima non potrà essere inferiore a mt. 2,70.
17. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area autorizzata per l'occupazione.
18. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali. Fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato e nell'ambito 1\_storico, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale e preventivo parere da parte del comando della Polizia Locale.
19. Nell'ambito\_1 storico, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, possono essere concesse autorizzazioni all'installazione di dehors chiusi o parzialmente chiusi, secondo la definizione di cui all'art. 5 del presente regolamento, esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria riportata nell'allegato tecnico Fig. 2a e 2b. (area in verde: via Mazzini, via Figoli, primo tratto fino a via Verdi, via Tirso, fino a via Sardegna e vico Episcopio).
20. E,' inoltre, vietata l'installazione di dehors permanenti nelle aree di pregio storico culturale seguenti:
  - Sili, area prospiciente la Chiesa di San Pietro;
  - Sili, Piazza San Michele;
  - Massama, spazi antistanti l'Oratorio delle Anime del Purgatorio;
  - Nuraxinieddu, Piazza San Giacomo;
  - Donigala, area prospiciente il sagrato della Chiesa di Sant'Antonino;

- Rimedio, aree prospicienti la Basilica.

21. Negli ambiti ove insiste maggior concentrazione di pubblici esercizi e/o attività artigianali, anche attigui, verranno assegnati gli spazi pubblici secondo criteri di equità, trasparenza e ragionevolezza, compatibilmente con lo stato dei luoghi e in conformità alle norme in materia di sicurezza pedonale e veicolare secondo i dettami di cui al vigente C.d.s..

### **Articolo 7 - Dimensioni**

1. La superficie del dehors è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo.
2. La superficie massima consentita per l'installazione dei dehors temporanei e permanenti è pari, di norma, alla superficie di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a mq. 30, come da allegato tecnico Fig. 21. Eventuali ulteriori spazi potranno essere autorizzati solo per le concessioni stagionali (dal primo giugno al 30 settembre di ogni anno). Nell'ambito\_1 storico, eventuali ulteriori spazi potranno essere concessi solo per installazioni stagionali e, comunque, entro il limite massimo di mq. 50. Nell'ambito\_3 di completamento, la superficie massima consentita, per dehors aperti, è di mq. 80, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza e di fruibilità del sito.
3. Per le attività artigianali, è consentita l'installazione di dehors temporanei, aperti, nella misura massima di mq. 10, funzionali a dotare l'utenza di un mero punto d'appoggio per il consumo sul posto e senza fornitura del cd. "servizio assistito".
4. La lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors, non può superare il fronte dell'esercizio. E' consentito derogare alla disposizione generale solo per occupazione prive di strutture permanenti e fatta salva l'acquisizione del nullaosta dei terzi confinanti, qualora la distanza dal fronte del fabbricato sia inferiore a mt. 5,00.
5. Al fine di normare particolari ambiti urbani e risolvere specifici aspetti, potranno essere redatti studi di dettaglio con l'identificazione dei possibili posizionamenti e/o ingombri. Tali previsioni, qualora contemplino specifiche deroghe al presente regolamento, saranno approvate con deliberazione del consiglio comunale e costituiranno il riferimento per l'ubicazione dei dehors.

### **Articolo 8 - Limitazioni**

1. E' vietata l'occupazione della sede stradale veicolare con dehors, anche con soli elementi di arredo, sulle strade che compongono la viabilità principale o a traffico intenso, quali: via Cagliari, Via Diaz, via Ricovero, via Solferino.
2. Le occupazioni, con elementi di arredo sulla strade ricadenti in viabilità a traffico intenso possono essere autorizzate solo temporaneamente in caso di manifestazioni che limitino il traffico veicolare a condizione che venga lasciato libero uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 3,00 corsia.
3. L'area occupata non deve interferire con altre attività di pubblico interesse.

4. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
5. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili. Devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di decoro urbano e per altri motivi di pubblico interesse. Resta salva la facoltà, in capo all'amministrazione comunale di disciplinare la circolazione stradale mediante istituzione di limiti di velocità qualora si rendesse necessario.

#### **Articolo 9 - Attività e orari**

1. Nei dehors non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori eccetto, per questi ultimi, previo ottenimento di specifica autorizzazione e limitatamente al periodo estivo e nel rispetto delle ordinanze sindacali in merito agli orari di diffusione acustica.

#### **Articolo 10 - Pubblicità**

1. La pubblicità dovrà essere prevista in spazi appositi, specificati negli elaborati progettuali, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.
2. Sono ammessi, secondo le prescrizioni di dettaglio del seguente regolamento, elementi (es. QR CODE, foto o cartelli informativi) legati alla promozione del territorio e un quadretto con le specifiche dei menù.
3. Non sono ammessi elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte.
4. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione e secondo le prescrizioni di detto regolamento.

#### **Articolo 11 - Obblighi**

1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
  - a. limitare l'occupazione alle aree in concessione;
  - b. mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
  - c. mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
  - d. ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione;

- e. in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
  - f. in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
  - g. è fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico della Ditta, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità;
  - h. l'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
  - i. le eventuali fioriere dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in buone condizioni;
  - j. provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane, laddove previste.
2. Dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi.

#### **Articolo 12 - Danni arrecati a terzi**

1. Qualsiasi danno arrecato a terzi o al patrimonio pubblico dagli elementi costituenti il dehors dovrà essere risarcito dal titolare della concessione.
2. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature o al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, l'Ufficio competente provvederà a disporre la rimessa in pristino in un termine congruo. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione con addebito delle spese sostenute, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 13 - Lavori pubblici**

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:
  - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensioni di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;

- b. per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico del concessionario.

#### **Articolo 14 - Titolo di autorizzazione**

1. La collocazione di un dehors o di semplici arredi, come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere specifico titolo autorizzativo/concessorio del Comune.
2. Il titolo può essere richiesto unicamente dal titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ovvero gli artigiani alimentari in possesso di licenza commerciale per esercizio di vicinato.

#### **Articolo 15 - Procedura di rilascio**

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione temporanea per dehors di tipo "aperta" e sempre che non sia prevista l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi, la richiesta può, alternativamente, essere presentata per tramite il portale Suape, ovvero mediante istanza in bollo reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, al Settore competente al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico (Comando Polizia Locale), almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto dell'autorizzazione.
2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione temporanea per la realizzazione di una struttura "parzialmente chiusa" o "chiusa" la pratica dovrà essere presentata presso il competente Sportello Unico Suape.
3. L'istanza, dovrà essere presentata con apposito modello fac-simile predisposto dagli uffici, completa di tutta la documentazione indicata, e come reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Le istanze di autorizzazione per i dehors con struttura da posizionare al suolo (chiusi e parzialmente chiusi), devono essere corredate dalla seguente documentazione redatta da tecnico abilitato:
  - a. **planimetria di inquadramento**, in scala 1:200/1:500, , nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sotto servizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;
  - b. **elaborati di dettaglio scala 1:50**, nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti agli edifici prospicienti, per quanto riguarda le aperture, i materiali di

facciata, gli elementi architettonici, i colori, tutti i dettagli richiesti dalle prescrizioni d'ambito.

- c. **una rappresentazione prospettica** a colori, o uno o più rendering con l'inserimento del progetto nel contesto urbano tramite fotomontaggio;
  - d. **la relazione tecnica descrittiva**, evidenziando i riferimenti alle prescrizioni/schede del presente regolamento con particolare riferimento ai materiali, ai colori ed ai vari profili utilizzati, modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
  - e. **schede tecniche** a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.);
  - f. **documentazione fotografica** a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
  - g. **nulla osta** del/dei proprietari, o comunque dei terzi aventi titolo, qualora la struttura interferisca con le facciate confinanti.
5. Le istanze di autorizzazione per i dehors con struttura di tipo "aperto" devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a. planimetria schematica dell'area da occupare;
  - b. schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;
  - c. documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
  - d. modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;
6. Il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione e concessione del suolo pubblico. La concessione di suolo pubblico ovviamente non necessita se le aree interessate dalla collocazione dei manufatti o dagli arredi sono private ma visibili da luogo pubblico.

#### **Articolo 16 - Rinnovo dell'autorizzazione**

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia per i dehors "aperti" sia per quelli "chiusi" o "parzialmente chiusi" possono essere rinnovate, previa istanza da presentarsi prima della scadenza,
2. Ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza almeno 30 giorni prima della scadenza, allegando un'autocertificazione attestante:
  - la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata;
  - l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all'anno precedente.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.

## **Articolo 17 - Sospensione dell'autorizzazione**

1. La concessione potrà essere sospesa al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. gli elementi d'arredo non siano ritirati e custoditi con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, lett. d, del presente regolamento;
  - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
  - c. in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
  - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio;
  - e. in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui è destinato;
  - f. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
  - g. gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
  - h. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
  - i. siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.
2. La concessione potrà essere sospesa ogni qualvolta nell'area interessata debbano eseguirsi manifestazioni pubbliche (es. Sartiglia) o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o comunque per altri motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture. Le spese per la rimozione sono a carico dei concessionari. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di cinque giorni. Qualora non fosse possibile il rispetto del termine di cui sopra, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.

## **Articolo 18 - Revoca dell'autorizzazione**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per i dehors può essere revocata per motivi di interesse pubblico. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 90 giorni di preavviso.
2. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con 10 giorni di preavviso e, in caso d'inerzia, si potrà procedere alla rimozione della struttura e degli arredi anche senza l'assenso dell'esercente, con spese a carico del concessionario.

3. La concessione potrà inoltre essere revocata in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione di cui all'art. 17 del presente regolamento, nonché nei casi di particolare gravità.

### **Articolo 19 - Sanzioni**

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri Regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro (venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Inoltre, ogni violazione nell'arco di un anno comporterà la sospensione della concessione da cinque a quindici giorni. Alla terza violazione nell'arco dell'anno potrà conseguire la revoca della concessione.
3. Dette violazioni saranno causa ostativa al rilascio di una nuova concessione.
4. In caso di occupazione abusiva, oltre alla comminazione delle sanzioni di cui al vigente Codice della strada, l'organo accertatore intima la rimessa in pristino immediata, e trasmette la corrispondente segnalazione, al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione.
5. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente provvede ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente regolamento.


### **Articolo 20 - Norma transitoria**

1. Tutti i dehors attualmente esistenti sul territorio comunale in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro i seguenti termini decorrenti dalla sua entrata in vigore:
  - a. dodici mesi per le occupazioni suolo con arredi e per i dehors aperti;
  - b. trentasei mesi per tutti gli altri dehors
2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

### **Articolo 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le norme regolamentari previgenti in materia di installazione dei dehors.


## ALLEGATI TECNICI



Articolo 1



Figura n. 1



Planimetria ambito storico



Figura n. 2b


Planimetria ambito storico

 Area per installazione de hors chiusi o parzialmente chiusi

Figura n. 3



Figura n. 4




**Articolo 4**




**Figura n. 5**

**Articolo 4**





**Figura n. 6**

Articolo 4



Articolo 5



Articolo 5




Figura n. 10



# Dehors modulare Tipo Aperto (senza fioriere)

\*larghezza 2,00 m per dehors su sede stradale







Figura n. 11

Figura n. 12




Figura n. 13

# Dehors modulare Tipo Aperto (con fioriere)

\*larghezza 2,00 m per dehors su sede stradale





Figura n. 14



Figura n. 15

# Dehors modulare Tipo Parzialmente Chiuso

\* larghezza 2,00 m per dehors su sede stradale





Figura n. 16




Figura n. 17

# Dehors modulare Tipo Chiuso

\* larghezza 2,00 m per dehors su sede stradale





Figura n. 18






Figura n. 19



Articolo 6

Figura n. 20



Articolo 7

Figura n. 21

